

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1997

che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

(97/425/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 4 e 6,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ha autorizzato uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE il Consiglio deve riesaminare la situazione anteriormente al 31 dicembre 1996 sulla base della relazione presentata dalla Commissione;

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo previste nel loro diritto fiscale o a introdurne di nuove, a cui si

dovrebbe applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 precitato;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in proposito;

considerando che per specifiche considerazioni di ordine politico, alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero continuare ad avere effetto fino al 31 dicembre 1999 ed altre fino al 31 dicembre 1998; che si dovrebbe prevedere una proroga oltre la suddetta data; che le riduzioni o esenzioni saranno periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato;

considerando che alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero essere abolite a decorrere dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽⁴⁾, i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1999 e a continuare ad applicarle automatica-

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU n. C 382 del 18. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 200 del 30. 6. 1997.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

mente per periodi successivi di due anni, salvo che, prima della scadenza di detti periodi, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se abrogare o modificare in tutto o in parte tali deroghe:

1. Regno del Belgio:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il gas di petrolio liquefatto (LPG), il gas naturale ed il metano,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto.

2. Regno di Danimarca:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel al di fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Repubblica federale di Germania:

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento,
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

4. Repubblica ellenica:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,
- per il gas di petrolio liquefatto e il metano utilizzati a fini industriali,

- per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali,
- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali.

5. Regno di Spagna:

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,
- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante nei taxi,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

6. Repubblica francese:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/81/CEE,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,
- per il carburante usato nei taxi entro i limiti di un contingente annuo,
- nel quadro di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento.

7. Irlanda:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburante per autotrazione,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,
- per la produzione di allumina nella regione di Shannon,
- per i veicoli a motore impiegati dai disabili.

8. Repubblica italiana:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il combustibile utilizzato nei taxi,

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante,
- per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,
- per il consumo nelle provincie di Aosta e di Gorizia,
- per le forze armate nazionali,
- per le ambulanze.

9. Granducato del Lussemburgo:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano.

10. Regno dei Paesi Bassi:

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano,
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,
- per le forze armate nazionali.

11. Repubblica d'Austria:

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri.

12. Repubblica portoghese:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per un'esenzione dall'accisa sul gas di petrolio liquefatto, sul gas naturale e sul metano utilizzati come carburanti per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

13. Repubblica di Finlandia:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto,
- per un'esenzione dall'accisa per il metano e il gas di petrolio liquefatto usati per tutti gli scopi,
- per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento, a condizione che le

aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per aliquote ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

14. Regno di Svezia:

- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui,
- per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento in base alle classificazioni ambientali.

15. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburanti per autotrazione,
- per la navigazione privata da diporto,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

Articolo 2

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1999, a meno che anteriormente a tale data il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se tali deroghe debbano essere modificate o estese in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

1. Regno del Belgio:

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,
- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota ridotta non sia inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

2. Regno di Danimarca:

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per la benzina erogata da distributori di benzina dotati di un sistema di recupero per i vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Repubblica ellenica:

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

4. Regno di Spagna:

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

5. Repubblica francese:

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria,
- per l'esenzione dall'accisa sui gas utilizzati come carburanti per i trasporti pubblici entro i limiti di un contingente annuo.

6. Irlanda:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

7. Repubblica italiana:

- oli usati reimpiegati come combustibile, subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

8. Granducato del Lussemburgo:

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,
- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore

di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota ridotta non sia inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

9. Repubblica d'Austria:

- per il gas naturale e il metano,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa.

10. Repubblica portoghese:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali,
- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria.

11. Repubblica di Finlandia:

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12. Regno di Svezia:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali,
- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese ad elevata intensità energetica, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria e non provochino distorsioni di concorrenza,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

13. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente,
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

Articolo 3

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE, i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1998, a meno che, anteriormente a tale data, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se tali deroghe debbano essere modificate o estese in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

1. Repubblica francese:

- per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per un'esenzione per gli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

2. Repubblica italiana:

- per una esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibili per la produzione di allumina in Sargegna,
- per una riduzione dell'accisa sull'olio combustibile necessario per la produzione di vapore e sul gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria, a condizione che tale aliquota rispetti sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulle benzine consumate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per una riduzione delle aliquote d'accisa sugli oli minerali consumati nelle provincie di Udine e di Trieste, a condizione che tali aliquote rispettino le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Regno dei Paesi Bassi:

- per aliquote ridotte sul gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote di accisa rispettino sempre le aliquote minime stabilite dalla normativa comunitaria.

Articolo 4

Le seguenti deroghe cessano di essere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998:

1. Regno del Belgio:

- per motori usati per il drenaggio di terre allagate.

2. Repubblica ellenica:

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego

di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

— per impianti di desalinizzazione,

— per un'esenzione dell'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dei metropolitani,

— per la navigazione privata da diporto.

3. Irlanda:

— per il funzionamento dei fari.

4. Repubblica italiana:

— per motori usati per il drenaggio di terre allagate.

5. Regno dei Paesi Bassi:

— per motori usati per il drenaggio di terre allagate,
— per impianti di desalinizzazione.

6. Regno di Svezia:

— per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento in base alle classificazioni ambientali.

7. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

— per il funzionamento dei fari.

Articolo 5

1. Le decisioni del Consiglio 92/510/CEE⁽¹⁾, 93/697/CE⁽²⁾, 95/585/CE⁽³⁾, 96/273/CE⁽⁴⁾, 96/418/CE⁽⁵⁾, 97/91/CE⁽⁶⁾, 97/92/CE⁽⁷⁾, 97/93/CE⁽⁸⁾ e 97/136/CE⁽⁹⁾ sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1997.

2. Le seguenti autorizzazioni, concesse a seguito di richieste presentate in base a considerazioni politiche specifiche e da considerarsi tacitamente approvate dal Consiglio allo scadere del periodo di due mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1997:

— l'autorizzazione concessa alla Germania in base alla richiesta del 15 marzo 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 7 aprile 1994;

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 25. 4. 1996, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 dell'11. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 54.

⁽⁸⁾ GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 55.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 18.

- l'autorizzazione concessa alla Spagna in base alla richiesta del 17 maggio 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 17 giugno 1994;
- l'autorizzazione concessa alla Francia in base alla richiesta del 13 dicembre 1993, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 7 aprile 1994;
- l'autorizzazione concessa alla Francia in base alla richiesta del 23 novembre 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 19 dicembre 1994;
- l'autorizzazione concessa all'Italia in base alla richiesta del 15 marzo 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1994;
- l'autorizzazione concessa all'Irlanda in base alla richiesta del 30 luglio 1993, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 15 settembre 1993;
- l'autorizzazione concessa al Portogallo in base alla richiesta dell'11 marzo 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 7 aprile 1994;
- l'autorizzazione concessa al Regno Unito in base alla richiesta del 20 gennaio 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 24 febbraio 1994.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. NUIS
